



## Notizie Utili 45

### **Elezioni RSU: Calendario elettorale**

In data 7 dicembre 2021 è stato sottoscritto Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti del 7 dicembre 2021 - Tempistica delle procedure elettorali con la definitiva calendarizzazione della procedura elettorale e l'individuazione delle date di tenuta del voto. Le elezioni si svolgeranno, presso le Amministrazioni del pubblico impiego interessate, nei giorni 5-6-7 aprile 2022.

### **OPZIONE DONNA, INCLUSE ANCHE LE NATE NEL 1963**

La Legge di Bilancio per il 2022 estende lo scivolo per le donne di ulteriori 12 mesi rispetto alla disciplina attuale. Dentro le nate sino al 31 dicembre 1963 che raggiungono 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021. Il testo della Legge di Bilancio per il 2022 interviene nuovamente sulla normativa appena richiamata ammettendo al regime sperimentale le lavoratrici che **compiono 58 anni** (59 anni le autonome) **entro il 31 dicembre 2021** (sempre a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi). Vengono cioè incluse le nate entro il **31 dicembre 1963** (1962 le autonome) se in possesso di 35 anni di contributi al 31 dicembre 2021. Ai fini dell'accertamento del requisito contributivo sono validi i contributi obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi (ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato); i contributi trasferiti in esito ad una operazione di ricongiunzione dei periodi assicurativi o di costituzione della posizione assicurativa. Il predetto requisito contributivo, invece, non può essere raggiunto tramite il cumulo dei periodi assicurativi (legge 228/2012 come modificata dalla legge 232/2016) utilizzando cioè la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali (ad esempio la gestione separata dell'Inps, o le casse professionali).

### **CARTELLE DI PAGAMENTO: NOTIFICA TRAMITE OPERATORE DI POSTA PRIVATO**

Gli atti dell'accertamento tributario emanati dalle Agenzie Fiscali e dagli altri enti impositori possono essere notificati mediante corriere privato. Tale regola, recentemente riaffermata nella nota del Ministero dello Sviluppo economico del 6/12/2018, è infatti pienamente operativa dall'entrata in vigore del d.lgs. 58/2011, che ha realizzato la liberalizzazione del servizio postale italiano. Spiegano i giudici che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciate con la sentenza n. 299/2020 hanno chiarito in modo inequivocabile, che eventuali illegittimità derivanti da notificazioni effettuate da operatori autorizzati, diversi da Poste Italiane, riguardano esclusivamente gli atti di natura giudiziaria e non quelli di natura amministrativa. Nel caso di specie, di conseguenza, la notifica delle cartelle di pagamento, effettuata tramite società privata, è da ritenersi pienamente valida e efficace. Sent. del 12/11/2021 n. 1309/6 - C. Trib. Reg. per la Toscana

### **MULTE E SANZIONI SI TRASMETTONO AGLI EREDI**

Come noto, con l'accettazione dell'eredità l'erede diviene successore universale del de cuius, e ciò significa che, insieme a tutti gli altri successori a titolo universale, egli subentra in tutti i rapporti patrimoniali attivi e passivi che facevano capo al defunto. Tra le eccezioni a questa regola rientrano le sanzioni irrogate al defunto. Infatti, le sanzioni amministrative e penali sono irrogate a titolo personale e sono, per tale motivo, intrasmissibili agli eredi. La norma di riferimento, al riguardo, è rappresentata dall'art. 8 del d. lgs. n. 472/97, in base al quale "l'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi".

### **Cassazione: le conseguenze retributive del trasferimento del pubblico dipendente**

Con **l'ordinanza n. 31476 del 03.11.2021**, la Cassazione afferma che, in caso di trasferimento del pubblico dipendente, l'anzianità di servizio deve essere salvaguardata in modo assoluto solo nei casi in cui alla stessa si correlino benefici economici ed il mancato riconoscimento comporti un peggioramento del complessivo trattamento retributivo in precedenza goduto.

#### **Il fatto affrontato**

Le lavoratrici, a seguito del loro trasferimento dagli enti locali allo Stato, ricorrono giudizialmente al fine di ottenere alcune indennità previste dal CCNL loro originariamente applicato. La Corte d'Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che all'esito del citato passaggio di ruolo non era stata intaccata la globalità del loro trattamento retributivo.

#### **L'ordinanza**

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d'Appello - rileva, preliminarmente, che la Direttiva 77/187 - evocata dalle ricorrenti - ha il solo scopo di evitare che i lavoratori siano collocati per effetto del trasferimento in una



# COORDINAMENTO TERRITORIALE

posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente e non può essere invocata per ottenere un miglioramento delle condizioni retributive.

## **Va tutelato il legittimo affidamento del dipendente pubblico che percepisce retribuzioni non dovute?**

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la richiesta di ripetizione di quanto corrisposto al dipendente pubblico quale retribuzione *sine titulo* non trova ostacolo nella buona fede dell'*accipiens*, con esclusione, quindi, di qualsivoglia legittimo affidamento. Ciò appare contrastare con l'art. 1 Protocollo 1 Cedu, nell'interpretazione allo stesso fornita dalle più recenti sentenze della Corte di Strasburgo.

**Cass. civ., sez. lav., ord. interlocutoria, 14 dicembre 2021, n. 40004**

## **Rinnovo Contratto Pubblico Impiego 2021: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Aran e Organizzazioni Sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.**

Sulla base di un nuovo testo presentato dall'Agenzia si sono analizzati gli articoli che ancora necessitano di opportuni adeguamenti per poter dichiarare la trattativa in dirittura d'arrivo.

Gli ultimi aggiornamenti nello specifico arrivano nella recente due giorni dedicata al confronto tra le parti.

Scopriamo quali sono stati i punti attenzionati nell'ultimo confronto.

Rinnovo Contratto Pubblico Impiego 2021: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa

Sul fronte della trattativa contrattuale e su quello delle modifiche da proporre alla legge di Bilancio, i sindacati vogliono effettivamente rendere esigibile l'obiettivo di permettere:

- al personale delle attuali **prime aree**, dopo la trasposizione automatica alla nuova area degli operatori, **di passare alla nuova area degli assistenti**
- e al personale attualmente inquadrato nelle **secondo aree**, dopo la trasposizione alla nuova area degli assistenti, **di passare all'area dei funzionari.**

Così come servono risorse adeguate dalla legge di Bilancio per incrementare i Fondi risorse decentrate di tutte le amministrazioni per permettere il concreto avvio delle procedure per le nuove progressioni economiche, oggi rese sempre più difficile per la scarsità di risorse stabili nella contrattazione integrativa.

Inoltre allo stato attuale si studiano miglioramenti nei seguenti ambiti.

Sulla **parte normativa** potrebbe arrivare:

- il miglioramento degli **articoli 32 e 36 del Ccnl 2016/2018** sui permessi personali e per visite specialistiche con l'eliminazione dell'impedimento all'utilizzo nella stessa giornata di più permessi purché non consecutivamente;
- e l'eliminazione della **rigidità sul preavviso** per l'utilizzo dei congedi riservato alle donne vittime di violenza.

Sulla **parte economica** ci sarebbe:

- la possibilità lasciata alla contrattazione integrativa di **elevare i valori di alcune indennità** (posizioni organizzative e responsabilità) salvaguardando gli accordi già esistenti;
- e la conferma della normativa per cui **al lavoratore che ottiene una progressione tra le aree viene mantenuta la parte di retribuzione eccedente il valore del nuovo stipendio tabellare.**

Il prossimo **21 dicembre il presidente Aran ha convocato nuovamente le parti** per la verifica delle disponibilità delle singole organizzazioni a siglare la preintesa.

## **Smart working per i dipendenti fragili fino al 31 marzo 2022**

**tratto da [funzionepubblica.gov.it](http://funzionepubblica.gov.it)**

Queste le parole del ministro per la Pubblica amministrazione, durante le question time del 15 dicembre 2021, rispondendo al quesito sul lavoro agile e i lavoratori fragili.

*"Il Consiglio dei ministri ha prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza .... è stata prevista l'adozione rapida di un decreto interministeriale per individuare le patologie croniche in presenza delle quali, fino alla fine di marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, in modalità agile". Con questo provvedimento, in particolare, si uscirà da un cono d'ombra in cui hanno trovato riparo molte situazioni non necessariamente connotate da condizioni di rischio particolarmente grave - aggiunge il ministro - e saranno definite chiaramente le condizioni al ricorrere delle quali il lavoratore sarà preferibilmente impiegato in modalità agile sulla base dei contratti di lavoro. Voglio comunque ribadire anche in questa occasione che le amministrazioni hanno già la massima libertà di raggiungere i livelli di lavoro agile che vogliono e che reputano più idonei a raggiungere i massimi livelli di efficienza e di efficacia della propria azione, senza alcun limite minimo o massimo che ne ingabbi la capacità organizzativa".*

Nel DL di prossima emanazione è stata infatti prevista l'adozione di un decreto interministeriale per individuare le patologie croniche in presenza delle quali, fino alla fine di marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, in modalità agile.

Con questo provvedimento saranno definite chiaramente le condizioni al ricorrere delle quali il lavoratore sarà preferibilmente impiegato in modalità agile sulla base dei contratti di lavoro.

**Se un dipendente pubblico non recupera le ore di permesso breve, fruito ai sensi dell'art.20 del CCNL del 6-7-1995, il relativo debito orario può essere commutato in decurtazione ferie?**

A rispondere alla domanda è un parere contenuto negli archivi dell'ARAN, l'orientamento applicativo RAL\_1922.

Ecco nello specifico qual è il contenuto espresso da questa particolare pronuncia dell'Agenzia che svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ivi compresa l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali e la disciplina delle relazioni sindacali nelle amministrazioni pubbliche.

Ore di permesso breve non recuperate: decurtazione ferie per il dipendente pubblico?

Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene necessario precisare quanto segue.

Si deve innanzitutto evidenziare che la scrivente Agenzia, nei propri orientamenti applicativi in materia, ha già avuto modo di precisare che le ferie non possono essere fruito ad ore e non sono neppure "rapportabili" ad ore.

Pertanto, la possibilità di decurtare il debito orario derivante dall'utilizzo dei permessi brevi, attraverso l'utilizzo delle ferie a disposizione del personale, si tradurrebbe, sostanzialmente, nel consentire al personale di fruito di periodi di "ferie", in senso lato, al di fuori della specifica disciplina dettata in materia dall'art.18 del CCNL del 6.7.1995 e, quindi, al di là anche delle esigenze organizzative che questa intende tutelare.

Inoltre, dovendosi stabilire una corrispondenza tra ore da recuperare e giorni di ferie utilizzabili, una qualunque modalità di computo finirebbe per tradursi in una sostanziale ammissione della fruizione ad ore delle ferie non consentita in alcun modo dalla vigente contrattazione collettiva in materia.

Si deve, infine, ricordare che, ai sensi dell'art. 36, comma 3 della Costituzione, le ferie rappresentano un diritto indisponibile e non sono rinunciabili.

Pertanto, non si ritiene possibile che un lavoratore rinunci ad uno o più giorni di ferie a copertura del debito orario comunque non assolto, conseguente alla fruizione di permessi brevi.

In mancanza di recupero delle ore di permesso fruito, l'Ente potrà provvedere alla proporzionale decurtazione della retribuzione, secondo le previsioni dell'art.20, comma 3, del CCNL del 6.7.1995.

## Il Coordinamento Territoriale

**BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO**



**Michele GIULIANO**